



Economia Aziendale Online

Economia Aziendale Online

Business and Management Sciences
International Quarterly Review

Antiriciclaggio, standard internazionali e le
nuove normative dell'Unione europea e della
Confederazione Svizzera.

Francesco Mainardis

Pavia, June 30, 2025
Volume 16 – N. 2/2025

DOI: 10.13132/2038-5498/16.2.531-545

www.ea2000.it
www.economiaaziendale.it


PaviaUniversityPress

Antiriciclaggio, standard internazionali e le nuove normative dell'Unione europea e della Confederazione Svizzera.

Francesco Mainardis

Studente Magistrale

Dipartimento di Economia,
Finanza, Mercati e
Intermediari Finanziari.
Università degli Studi
dell'Insubria. Varese, Italy.

Corresponding Author:

Francesco Mainardis

francesco.mainardis@bluewin.ch

Cite as:

Mainardis, F. (2025).
Antiriciclaggio, standard
internazionali e le nuove
normative dell'Unione
europea e della
Confederazione Svizzera.
Economia Aziendale Online,
16(2), 531-545.

Section:

Refereed Paper

Received: April 2025

Published: 30/06/2025

ABSTRACT

Il paper analizza il nuovo pacchetto legislativo in materia di antiriciclaggio proposto dalla Commissione europea e di prossima attuazione. Esamina altresì l'avamprogetto in materia di lotta al riciclaggio in consultazione al Consiglio federale svizzero. Entrambe le riforme sono ispirate alle recenti raccomandazioni e linee guida emanate dal Gruppo di azione finanziaria (GAFI-FATF), organismo intergovernativo che ha lo scopo di elaborare e sviluppare strategie comuni e collaborative per la lotta al riciclaggio. La ricerca considera come banche, studi legali, fiduciari e altri soggetti obbligati dovranno rivedere i propri processi di controllo interno e di *governance*, nonché implementare nuove procedure più stringenti di *due diligence* e di segnalazione per garantirne la conformità. La seconda parte è dedicata alle principali disposizioni normative contro il riciclaggio AML/CTF presenti negli accordi bilaterali tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera. Infine, si evidenziano le problematiche di maggior rilievo, quali l'assenza di accordi specifici tra Svizzera ed Europa e l'insufficienza delle disposizioni antiriciclaggio accolte in alcuni Accordi incentrati su altre tematiche regolamentari. Nella conclusione, si suggerisce che la lotta al riciclaggio, per la tutela dei mercati e dei consumatori, sia europea che svizzeri, necessiti di un Accordo esclusivamente dedicato alla collaborazione tra la nuova Autorità europea contro il riciclaggio (AMLA) e la Confederazione Svizzera o una sua istituzione preposta (ad esempio la FINMA).

This paper analyses the new legislative package on anti-money laundering proposed by the European Commission and soon to be implemented. It also examines the draft bill on anti-money laundering currently under consultation by the Swiss Federal Council. Both reforms are inspired by the recent recommendations and guidelines issued by the Financial Action Task Force (FATF), an intergovernmental body tasked with developing and promoting common and collaborative strategies to combat money laundering. The research focuses on how banks, law firms, fiduciaries, and other obligated entities will need to revise their internal control and governance processes, as well as implement more stringent due diligence and reporting procedures to ensure compliance. The second part is dedicated to the main AML/CTF regulatory provisions found in the bilateral agreements between the European Union and the Swiss Confederation. Finally, it

highlights the most significant issues, such as the lack of specific agreements between Switzerland and the EU, and the insufficiency of anti-money laundering provisions included in some agreements focused on other regulatory matters. The paper concludes suggesting that the fight against money laundering, in order to protect both European and Swiss markets and consumers, requires an agreement exclusively dedicated to cooperation between the new European Anti-Money Laundering Authority (AMLA) and the Swiss Confederation or a designated Swiss institution (e.g. FINMA).

Keywords: Antiriciclaggio, Sanzioni internazionali, Autorità europea antiriciclaggio (AMLA), Accordi bilaterali UE–Svizzera, Cooperazione transnazionale, Legge federale sulla lotta al riciclaggio di denaro (LRD), Mutual Evaluation e Immediate Outcomes (FATF), Know Your Customer (KYC), Suspicious Transaction Reporting (STR), Cross-Border Information Exchange.

1 – Introduzione

Il presente lavoro affronta il tema della lotta al riciclaggio di denaro da una duplice prospettiva: (1) il *framework* normativo-istituzionale, così come sviluppato in ambito UE e svizzero; (2) la prospettiva aziendalistica, andando a evidenziare i nuovi adempimenti e le *best practice* che le imprese e tutti i soggetti obbligati andranno a implementare per assicurare la *compliance* normativa. Inoltre, propone un confronto tra la normativa della Confederazione Svizzera e quella Europea, sottolineando i principi comuni che le ispirano e i passi di avvicinamento che si stanno compiendo per garantire una copertura normativa totale contro il riciclaggio a livello transnazionale.

Il recente scenario geopolitico – segnato dalla guerra in Medio Oriente e in Ucraina e dalle conseguenti sanzioni contro oligarchi e Stati internazionali – ha evidenziato, infatti, varie lacune nelle disposizioni antiriciclaggio internazionali, spesso sfruttate per eludere le misure di controllo. Questo contesto ha riportato l'attenzione sul problema del riciclaggio e sulla necessità di una maggiore cooperazione internazionale in questo settore.

Il raffronto con la normativa svizzera è dovuto al fatto che, seppur non facente parte dell'Unione, la Confederazione Svizzera occupa un ruolo strategico al centro dell'Europa, sostiene numerosi accordi bilaterali con gli Stati membri e partecipa attivamente a convenzioni internazionali nel settore antiriciclaggio. Per questo, è cruciale definire un quadro normativo coerente e condiviso tra UE e Svizzera, in modo da colmare eventuali lacune che i criminali potrebbero sfruttare.

La letteratura ad oggi pubblicata, presenta in modo efficace e diretto lo stato dell'arte della disciplina AML in Europa, con particolare riferimento alle novità introdotte dal nuovo pacchetto legislativo che istituisce l'AMLA, Autorità europea antiriciclaggio. In merito si veda Tiemann, M. (2024), Bures, Oldrich (2025), Pavlidis, Georgios (2024), Fiesenig, Bruno, Grebe, Leonard, Schiereck, Dirk (2024) e Biancone, Pietro Paolo, Tradori, Vania, Brescia, Valerio, Gurrieri, Federica (2017).

Numerose sono anche le pubblicazioni sugli sviluppi della normativa svizzera in tema di lotta al riciclaggio che sottolineano gli importanti passi in avanti fatti del legislatore svizzero per uniformarsi alle raccomandazioni e linee guida del GAFI. Tra gli altri si veda Moosmann, Kurt (2025) e Ferwerda, Joras, Reuter, Peter (2018). Nonostante ciò, la letteratura relativa al panorama svizzero risulta essere non più molto aggiornata, in quanto negli ultimi anni sono stati avviati i lavori per un nuovo quadro legislativo sul riciclaggio che mira a rendere la normativa svizzera

una delle più avanzate e stringenti, conformemente alle tendenze internazionali. Attualmente il progetto è in discussione al Consiglio federale.

La ricerca mira a contribuire alla letteratura sulla lotta al riciclaggio allargando lo spazio di discussione attraverso un confronto tra due legislazioni con forti interconnessioni, dovute agli stretti legami socioeconomici tra i due ordinamenti.

L'obiettivo della disamina delle due normative e della comprensione delle implicazioni aziendalistiche sui soggetti obbligati, è di dimostrare la necessità di regole chiare e funzionali sia a livello interno dei due ordinamenti, sia a livello transnazionale, dato il carattere fortemente internazionale del fenomeno del riciclaggio di denaro.

2 – Il panorama normativo internazionale e il Gruppo d'azione finanziaria internazionale

In questo Paragrafo si intende approfondire i recenti sviluppi della normativa dell'Unione europea in tema di antiriciclaggio, le novità normative introdotte nella disciplina antiriciclaggio della Confederazione Svizzera e le conseguenze che questi aggiornamenti comporteranno nei rapporti tra i due ordinamenti. Essendo il riciclaggio un crimine transfrontaliero che sfrutta le lacune normative presenti tra diversi paesi risulta essenziale una uniformazione efficace delle norme antiriciclaggio a livello internazionale.

Giova ricordare che l'Unione europea è un partenariato politico ed economico a carattere sovranazionale che comprende 27 Stati membri. Si fonda sul principio dello Stato di diritto, ovvero che tutti i cittadini hanno gli stessi diritti davanti alla legge e che ogni azione dell'UE si deve basare su trattati democraticamente e volontariamente sottoscritti da tutti i paesi membri. Alle fondamenta dell'economia dell'UE risiede il concetto di mercato unico, che consente alle merci, ai servizi, ai capitali e alle persone di circolare liberamente tra gli Stati membri.

La Svizzera è una confederazione costituita nel 1291, la cui capitale è Berna. Composta da venti cantoni e sei semi cantoni, la Confederazione Svizzera è una repubblica federale, confinante con Germania, Austria, Italia, e Francia (e Lichtenstein). Data la sua posizione geografica nel cuore dell'Europa, pur non facendo parte dell'UE, risulta fortemente legata economicamente con molti Stati europei. In aggiunta, considerando la sua neutralità geopolitica internazionale, la sua storia di paradiso fiscale e il forte sviluppo del settore finanziario e bancario, la Svizzera appare come un attore di primaria importanza nel progetto di lotta al riciclaggio internazionale intrapreso dal legislatore europeo (essendone anche il quarto partner commerciale dopo USA, Cina e UK).

A livello europeo, il legislatore sta sviluppando un pacchetto legislativo specifico che mira ad armonizzare e uniformare molti aspetti riguardanti il tema del riciclaggio. L'obiettivo finale è quello di avere standard minimi comuni tra tutti gli Stati membri affinché la lotta al riciclaggio possa essere condotta con efficacia da parte delle autorità di vigilanza e degli organi preposti nazionalmente. Ciò nonostante, questo sforzo legislativo potrebbe non essere sufficiente poiché molti Stati membri sono spesso economicamente connessi anche con paesi extra-UE. Una carenza normativa in materia di riciclaggio in questi ultimi potrebbe parzialmente inficiare la lotta al riciclaggio condotta a livello europeo.

La lotta al riciclaggio non è una priorità solo del legislatore europeo ma anche di molti stati sviluppati che riconoscono in questa attività illecita una minaccia importante per l'economia e la prosperità della nazione.

Il riciclaggio è definibile come quell'insieme di operazioni finalizzate a dare una parvenza lecita a somme di denaro la cui origine è in realtà illecita. In tal modo i criminali possono rendere più difficile l'identificazione e il recupero di tali somme da parte delle autorità.

Il riciclaggio minaccia costantemente e colpisce considerevolmente lo sviluppo dell'economia, del sistema finanziario e dei mercati in molti modi. Le percentuali di perdita economica dovute a queste attività illecite sono ingenti; ad esempio, nel 2017 l'Interpool ha stimato che si sia perso circa l'uno per cento del PIL europeo, equivalente all'intero budget annuale a disposizione della Commissione. Il riciclaggio di denaro comporta diverse esternalità negative sull'economia, sul governo e sul benessere sociale di un paese. Infatti, la pratica del riciclaggio di denaro può compromettere le decisioni commerciali, accrescere il rischio di fallimenti bancari, danneggiare la reputazione internazionale di una nazione e mettere a rischio i cittadini esponendoli ad attività illecite, come il traffico e il contrabbando di sostanze stupefacenti, oltre ad altre attività criminali (McDowell John, Novis Gary, 2001).

I principali effetti che la pratica di riciclaggio di denaro produce sull'economia sono numerosi, tra i più rilevanti si possono citare: concorrenza sleale al settore privato, danneggiamento dell'integrità dei mercati finanziari, instabilità monetaria e rischio reputazionale per gli intermediari coinvolti (cfr. Kozina, 2023).

Dal punto di vista delle conseguenze politiche possiamo annoverare la diminuzione delle entrate fiscali e l'indebolimento e l'instabilità politica del paese (corruzione ed estorsione di funzionari pubblici).

Infine, secondo una prospettiva sociologica, il riciclaggio può indebolire la società, compromettendo l'integrità di tutti gli attori economici coinvolti anche solo indirettamente con attività illecite che possono continuare ad operare grazie al riciclaggio.

Data la natura internazionale del riciclaggio, alcuni paesi hanno riconosciuto la necessità di affrontare questo fenomeno con un approccio transnazionale. Così, nel 1989 a Parigi, in ambito OCSE è stato costituito il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), un organismo intergovernativo che ha per scopo l'elaborazione e lo sviluppo di strategie di lotta al riciclaggio dei capitali di origine illecita.

L'Unione europea collabora attivamente con i partner del GAFI per elaborare e attuare norme internazionali. Inoltre, gli Stati membri seguono e implementano nei propri ordinamenti giuridici le raccomandazioni che emana il GAFI. Molti stati dell'UE sono membri del Gruppo e alcuni dei principali organismi internazionali (Nazioni Unite, FMI, Banca Mondiale, Interpol ed Europol) sono osservatori esterni.

La Svizzera, membro del GAFI, negli ultimi vent'anni ha notevolmente rafforzato la disciplina nazionale in materia di antiriciclaggio orientandosi agli standard elaborati dal GAFI.

Il Gruppo d'azione finanziaria internazionale, oltre ad aver emanato 40 Raccomandazioni (requisiti tecnici) che devono fungere da ispirazione per i legislatori nazionali, ha sviluppato anche 11 "*Immediate Outcomes*", vale a dire undici aree chiave che permettono di comprendere il livello di efficacia della normativa antiriciclaggio nazionale.

Le 40 Raccomandazioni sono classificate in sette capitoli principali, ovvero:

1. Politiche e coordinamento in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo
2. Riciclaggio e confisca
3. Finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa

4. Misure preventive
5. Trasparenza e titolare effettivo di persone giuridiche e di negozi giuridici di natura fiduciaria
6. Poteri e responsabilità delle autorità competenti ed altre misure istituzionali
7. Cooperazione internazionale

Per quanto concerne le 11 *Immediate Outcomes*, ritengo che le più rilevanti, ai fini del nostro studio, possano essere considerate le seguenti:

- a. Comprendere i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo e coordinare azioni a livello domestico.
- b. La cooperazione internazionale fornisce informazioni adeguate e facilita azioni contro i criminali e i loro beni.
- c. Supervisione adeguata delle istituzioni finanziarie e di altri soggetti per conformità alle norme antiriciclaggio e antiterrorismo.
- d. Utilizzo appropriato di informazioni finanziarie per investigare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
- e. Indagine e persecuzione efficace dei reati di riciclaggio di denaro.

Sulla base di questi criteri il GAFI conduce un processo di "*Mutual Evaluation*", ovvero una valutazione della normativa antiriciclaggio dei paesi sottoposti a verifica. A seguito della valutazione, vengono evidenziate le lacune e delineati gli aspetti migliorabili della normativa, che saranno rivalutati dopo un periodo di tempo prestabilito in un processo di "*follow-up*".

L'ultima valutazione della Svizzera, nel 2016, aveva riscontrato delle carenze in taluni ambiti della normativa antiriciclaggio svizzera. A seguito di un processo di aggiornamento e revisione della principale legge in materia di lotta al riciclaggio (LRD), nel 2023, il "*follow-up*" ha avuto esito positivo.

A livello europeo si riscontra una tendenziale conformità agli standard del GAFI dei paesi più sviluppati come Italia, Germania e Francia mentre sono state rilevate importanti lacune in alcuni paesi dell'Est Europa. Ciò nonostante, si evidenzia come a livello europeo tutti gli Stati membri ottengano valutazioni sufficienti.

Il GAFI infine stila liste (*black list* e *grey list*) di paesi ad alto e medio rischio dal punto di vista del riciclaggio data la loro attitudine non collaborativa e discipline assenti o fortemente carenti in ambito di lotta al riciclaggio.

L'efficacia e l'utilità internazionale del Gruppo d'azione finanziaria internazionale è stata ulteriormente evidenziata quando nel 2019 i ministri dei paesi membri gli hanno conferito il nuovo mandato, per la prima volta a tempo indeterminato.

3 – La normativa antiriciclaggio a livello europeo

Esaminiamo, ora, la nuova proposta normativa del legislatore europeo in materia di lotta al riciclaggio.

L'obiettivo del pacchetto legislativo europeo è quello di armonizzare la disciplina antiriciclaggio di tutti gli Stati membri al fine di affrontare tale crimine nel modo più efficace possibile, risolvendo il problema delle lacune normative tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri che permettono ancora alla criminalità di riciclare le somme di denaro che percepiscono dalle loro attività illecite. Infatti, a livello europeo ci si è resi conto che le discipline

antiriciclaggio dei vari Stati membri risultavano essere ancora piuttosto frammentate e non prevedevano meccanismi di collaborazione interstatale sufficientemente adeguati.

Le direttive antiriciclaggio emanate, per quanto alzassero gli standard minimi in materia di lotta al riciclaggio, risentivano di diverse problematiche poiché non avevano un reale effetto a livello pratico. *In primis* alcuni stati non recepivano correttamente e completamente le disposizioni delle direttive causando l'inefficacia degli strumenti legislativi previsti per contrastare il riciclaggio. Inoltre, il fatto che le direttive delegassero gran parte delle funzioni di vigilanza alle autorità nazionali, causava problemi quali la difficoltà nelle indagini transnazionali e la collaborazione tra organi preposti a condurle (decentralizzazione).

Considerando tutti questi ostacoli all'efficace lotta al riciclaggio degli Stati membri e il perpetrarsi di nuovi casi di riciclaggio attraverso le banche europee, il Legislatore europeo ha deciso di sviluppare un insieme di normative che andassero a creare un codice unico europeo in materia di riciclaggio.

Questa decisione rispecchia e rimarca la crescente importanza che riveste il tema dell'antiriciclaggio a livello internazionale considerando anche l'attuale contesto di instabilità geopolitica e le iniziative sanzionatorie europee nei confronti di quei soggetti, i cui paesi sono in conflitto con l'Occidente.

Questi ultimi spesso riescono ad aggirare le sanzioni e il sequestro dei loro *asset* presenti sul territorio europeo grazie a complesse operazioni e schemi volti a nascondere il titolare effettivo dei beni. In aggiunta, sfruttando le differenze normative e il livello minimo dei requisiti normativi imposti nelle varie legislazioni dei diversi stati, riescono a celare completamente le origini e i proprietari dei patrimoni che dovrebbero essere oggetto delle sanzioni europee.

Il pacchetto legislativo europeo in tema di riciclaggio punta a riformare notevolmente l'approccio della lotta al riciclaggio degli Stati membri, andando ad intervenire sia sul settore pubblico che quello privato, finanziario e non finanziario. Il pacchetto è composto da tre regolamenti e una direttiva, che va a sostituire quella precedente. Nel dettaglio, le proposte incluse nel pacchetto comprendono: una sesta direttiva AML/CFT, un regolamento AML/CFT che mira ad armonizzare la regolamentazione AML/CFT in tutta Europa, una revisione del regolamento del 2015 sui trasferimenti di fondi per includere anche i trasferimenti di *cripto asset* e un regolamento che istituisce una nuova autorità AML a livello europeo (AMLA), come evidenziato da Tiemann (2024) nel suo commento alla riforma antiriciclaggio dell'UE alla luce del principio di sussidiarietà. Quest'ultima sarà il centro di un sistema composto da tutte le autorità nazionali competenti dei paesi membri. L'AMLA sarà istituita come un organismo dotato di personalità giuridica di diritto europeo. Quindi si posizionerà allo stesso livello delle altre agenzie europee come l'Autorità bancaria europea (EBA) da cui, tra l'altro, erediterà determinate competenze in materia di antiriciclaggio.

L'AMLA si occuperà altresì di supportare le unità di intelligence finanziaria (FIU) e stabilirà un meccanismo di cooperazione tra le autorità nazionali. Quindi in capo alle autorità di vigilanza nazionale rimarrà il compito di supervisionare le banche, gli avvocati, i contabili, i consulenti fiscali, i notai ovvero tutti i fornitori di servizi finanziari e altri soggetti a rischio come *Real Estate agents*, casinò e squadre di calcio affinché eseguano adeguatamente i controlli di *compliance* in tema di riciclaggio, mentre l'AMLA supervisionerà le istituzioni finanziarie più esposte al rischio di essere usate come mezzo di riciclaggio. In particolare, i criteri specifici per definire queste istituzioni non sono ancora stati ultimati, ma è noto che verrà stilato un elenco

di quaranta soggetti obbligati di grandi dimensioni e che operano almeno in sei Stati membri o che hanno filiali in paesi extra UE.

Infine, l'AMLA supervisionerà anche le autorità di vigilanza nazionali in modo da avere standard di controlli e requisiti comuni. In questo modo sarà raggiunto più efficacemente l'obiettivo di cooperazione internazionale, trasparenza e applicazione concreta della normativa.

Un punto centrale nella nuova normativa riguardo l'AMLA è la costituzione di una banca dati centralizzata. Infatti, la direttiva prevede una banca dati centralizzata atta a raccogliere le informazioni cosiddette rilevanti, provenienti dalle autorità sia dal settore finanziario che da quelle del settore non finanziario. Di fatto, il legislatore europeo intende utilizzare l'AMLA come meccanismo per sviluppare e definire le sanzioni applicabili ai soggetti obbligati non conformi alla normativa antiriciclaggio.

Riguardo gli altri testi del pacchetto legislativo in materia di antiriciclaggio, quello di maggiore attualità è il regolamento sul trasferimento di fondi. Infatti, la revisione del Regolamento porterà ad includere anche gli *asset crypto* nella regolamentazione. In particolare, anche i *service provider* di crypto attività (CASPs) saranno tenuti a fornire informazioni sia sul cedente sia sul beneficiario delle transazioni in criptovalute, analogamente a quanto fanno i fornitori di servizi di pagamento (PSP) tradizionali, ad esempio con i bonifici.

Oltre al regolamento istitutivo della nuova autorità AMLA e la revisione del regolamento concernente il trasferimento di fondi, il pacchetto prevede anche un regolamento sugli obblighi in materia di lotta al riciclaggio applicabili al settore privato e una direttiva relativa ai meccanismi antiriciclaggio.

La direttiva in questione è finalizzata a sostituire la quinta direttiva antiriciclaggio, adottata nel 2018: in particolare, prevede che tutte le norme attualmente applicabili al settore privato vengano trasferite nel regolamento, mentre la direttiva sarà incentrata sull'organizzazione dei sistemi istituzionali antiriciclaggio a livello nazionale negli Stati membri.

La direttiva contiene quindi disposizioni da recepire nel diritto nazionale, come per esempio norme sui registri dei titolari effettivi, sui supervisori nazionali e sulle responsabilità delle FIU.

Inoltre, è disposto che le FIU nazionali potranno organizzare indagini congiunte tra diversi paesi per casi transnazionali (non solo come scambio di informazioni, ma una collaborazione pratica). Inoltre, le autorità nazionali potranno erogare sanzioni pecuniarie amministrative.

Una specifica sezione è dedicata alla disciplina riguardo l'accesso ai registri dei titolari effettivi: l'accesso potrà avvenire secondo determinate modalità in conformità con quanto prescritto dalla Sentenza della Corte di giustizia UE del 22 novembre 2022 in cui veniva dichiarata invalida la disposizione introdotta dalla V Direttiva Antiriciclaggio che prevedeva l'accesso generale al pubblico al Registro dei titolari effettivi.

D'altro canto, invece, il settore privato sarà disciplinato da un regolamento che andrà ad armonizzare le discipline degli Stati membri essendo direttamente applicabile.

In merito si constata che il nuovo regolamento antiriciclaggio uniforma e rafforza le norme per contrastare il riciclaggio di denaro, coinvolgendo una vasta gamma di soggetti obbligati, inclusi istituti finanziari, professionisti non finanziari e settori ad alto rischio come il calcio e gli agenti di calcio, *traders* di beni ad alto valore.

Le nuove disposizioni richiedono un'adeguata verifica della clientela (*due diligence*) e la segnalazione di transazioni sospette, estendendo tali obblighi anche al settore delle crypto-attività e del lusso. Inoltre, scendendo nei dettagli, rilevante è la disposizione che impone un nuovo limite abbassato a dieci mila euro per le transazioni in contanti, e un obbligo di segnalazione a FIU per depositi oltre i dieci mila euro. Questa 'novità' non è passata inosservata

essendo che nell'ambito del limite all'uso dei contanti le normative nazionali divergevano considerevolmente. L'importanza di questo regolamento è rimarcata anche dalle implicazioni che comporterà a livello pratico su tutti i soggetti obbligati. Infatti, in seguito alla sua entrata in vigore, le imprese soggette alla disciplina dovranno potenziare i sistemi di *compliance* e rafforzare i controlli interni, attuando procedure di *Risk Management* più rigorose.

I soggetti destinatari dei nuovi obblighi normativi dovranno adottare nuovi processi e strategie, consistenti in una serie di passaggi fondamentali atti a garantire la conformità, tra cui: conduzione di un *Risk Assessment* (per i nuovi obbligati) e di una *Gap Analysis* normativa (per tutti i soggetti); valutazione di dettaglio degli impatti operativi e regolamentari; definizione di piani di intervento informatici e organizzativi con l'individuazione delle priorità; aggiornamento delle *policy* interne e implementazione dei necessari adeguamenti IT; infine, rafforzamento delle strutture di *compliance* tramite l'assunzione e la formazione di personale specializzato.

In alcuni settori si registreranno impatti significativi già concretamente definibili:

- a. banche e intermediari finanziari: dovranno potenziare i sistemi di *compliance* e rafforzare i controlli interni, attuando procedure di verifica più approfondite (ad esempio intensificare il monitoraggio delle transazioni);
- b. professionisti (avvocati, contabili, consulenti fiscali, notai): dovranno integrare l'analisi AML nei servizi di consulenza, adeguando i propri processi per individuare e segnalare operazioni sospette;
- c. settore immobiliare e beni di lusso: dovrà implementare regole di trasparenza finanziaria nelle transazioni, per evitare che questi ambiti siano utilizzati per riciclare denaro (ad esempio attraverso compravendite fittizie);
- d. tutti i soggetti obbligati: dovranno applicare con rigore le procedure di *due diligence* (adeguata verifica della clientela) e rafforzare costantemente la formazione e i programmi di *compliance* interna per assicurare il rispetto delle nuove norme (segnalazione delle operazioni sospette e rispetto dei nuovi limiti all'uso del contante). I club calcistici dovranno approfondire come implementare regole di trasparenza finanziaria.

In questo modo sarà possibile assicurare un approccio efficace e proattivo alla prevenzione del riciclaggio nel mercato unico europeo.

In sintesi, il regolamento mira a garantire una maggiore trasparenza sulla titolarità effettiva delle entità giuridiche e stabilisce limiti ai pagamenti in contanti per rendere più difficile il riciclaggio. Inoltre, introduce misure rafforzate per le operazioni con paesi terzi ad alto rischio, basate su valutazioni della Commissione e il rispetto degli standard internazionali. L'idea alla base del regolamento, infatti, è che nel mercato unico europeo le stesse attività che comportano lo stesso livello di rischio siano soggette alle stesse regole.

4 – La normativa antiriciclaggio della Confederazione Svizzera

Dopo l'esame della normativa del legislatore europeo, ci proponiamo di delineare legislazione della Confederazione Svizzera in materia di antiriciclaggio.

La Svizzera, una Nazione notoriamente associata al settore finanziario e al segreto bancario, ad oggi adotta una strategia di contrasto al riciclaggio di denaro tra le più efficaci e avanzate al

mondo. La legislazione in materia include il Codice penale, la Legge federale sulla lotta al riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, alcune ordinanze correlate e, nondimeno, le prassi del MROS (Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro), che rappresenta la FIU elvetica e altri fonti secondarie.

Per quanto riguarda la funzione di vigilanza, questa è in capo alla FINMA, l'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari. Essa ha emanato un'ordinanza (ORD-FINMA) che concretizza le disposizioni della Legge federale sulla lotta al riciclaggio e dispone di competenze autorizzative per gli intermediari finanziari, gestori patrimoniali indipendenti e *trustee*.

Prima di procedere nella descrizione della normativa antiriciclaggio svizzera, è utile delineare come si svolgono i rapporti istituzionali tra Confederazione Svizzera e Unione europea, rapporti che si concretizzano in una serie numerosa di accordi bilaterali riguardanti diversi settori economici. Infatti, non facendo parte dell'Unione europea e neppure del SEE (spazio economico europeo) la via bilaterale era quella di maggior efficacia per partecipare al mercato interno europeo.

Attualmente sono stati sottoscritti circa 120 accordi bilaterali e trattati tra UE e Svizzera. Questi sono stati definiti all'interno di due pacchetti di accordi bilaterali stipulati nel 1999 (in forza dal 2002) e nel 2004.

La prima serie di accordi bilaterali (Bilaterali I) comprende campi quali la libera circolazione delle persone, gli ostacoli tecnici al commercio, gli appalti pubblici, l'agricoltura, i trasporti terrestri, il trasporto aereo e la ricerca.

Nel 2004 invece sono stati conclusi accordi bilaterali (Bilaterali II) riguardanti: Schengen/Dublino, la fiscalità del risparmio, la lotta contro la frode, i prodotti agricoli trasformati, l'ambiente, la statistica, i media e le pensioni.

Gli accordi di maggior rilevanza per il tema dell'antiriciclaggio, in quanto prevedono delle disposizioni specifiche, sono l'accordo sulla fiscalità del risparmio e quello riguardante la lotta contro la frode, il cui contenuto sarà oggetto del capitolo seguente.

Nonostante alcune disposizioni siano effettivamente volte a contrastare il riciclaggio, si constata come questa non fosse la priorità delle parti quando sono stati conclusi questi accordi.

Riguardo l'impegno svizzero internazionale per la lotta al riciclaggio, la Svizzera partecipa anche a diverse convenzioni internazionali e, facendone parte, recepisce gli standard del GAFI.

Le principali convenzioni internazionali sottoscritte dalla Confederazione Svizzera sono le seguenti:

- a. la Convenzione di Vienna contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988 rappresenta il primo strumento internazionale volto ad affrontare il fenomeno del riciclaggio di denaro, richiedendo ai paesi di riconoscerlo come un reato penale. Questo accordo multilaterale ha portato all'istituzione dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC], 1988);
- b. Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato del 1990, adottata dal Consiglio d'Europa (Council of Europe, 1990). Lo scopo è quello di agevolare la collaborazione internazionale e l'assistenza reciproca in merito alle indagini sui reati, sequestrare e confiscare i relativi proventi;

- c. Convenzione di Varsavia sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca di proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (2005), che rappresenta un'estensione della Convenzione di Strasburgo: è il primo trattato internazionale a disciplinare sia la prevenzione sia il controllo del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (Council of Europe, 2005).

Infine, sempre sul piano internazionale della lotta al riciclaggio, la Svizzera partecipa e presenza nei seguenti organismi internazionali: Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIU); Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria; The Wolfsberg Group; Fondo monetario internazionale (cfr. Kozina, 2023).

Ritornando sul piano della legislazione interna, le principali fonti per la lotta al riciclaggio sono rappresentate dal Codice penale, la Legge federale sulla lotta al riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (LRD) e alcune ordinanze (ORD e ORD-FINMA).

Questo insieme di testi delinea un quadro normativo progettato per garantire un'efficace sorveglianza e una stretta conformità da parte dei soggetti a rischio riciclaggio, con l'obiettivo di prevenire l'uso del sistema finanziario svizzero per attività illecite.

Il Codice penale, nell'art. 305 *bis* e *ter* prevede pene detentive e amministrative per chiunque compia atti finalizzati a vanificare l'accertamento dell'origine di valori patrimoniali provenienti da attività illecite. Inoltre, include nel novero dei colpevoli anche chi nell'esercizio della propria professione non agisce con sufficiente diligenza, ad esempio non verificando l'identità dell'avente economicamente diritto.

La Legge federale sulla lotta al riciclaggio (LRD) in vigore dal 1998 ha l'obiettivo di consolidare le misure esistenti contro il riciclaggio, estendendole anche a settori al di fuori del sistema bancario attraverso procedure di diritto amministrativo.

Tra gli aspetti principali e di maggiore rilevanza si trovano gli obblighi imposti ai soggetti a rischio. Tra questi, l'obbligo di chiarimento, ovvero informarsi oltre che sul soggetto e l'avente economicamente diritto, anche sull'intento e lo scopo della relazione d'affari e l'obbligo di comunicazione, riguardo le segnalazioni delle attività e operazioni sospette al MROS.

Le ordinanze esistenti hanno l'obiettivo di concretizzare le disposizioni normative delle fonti di grado superiore e specificarle per tipologia di soggetto obbligato.

Nel particolare del settore bancario un altro testo è essenziale: la Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB) emanata dall'Associazione svizzera dei banchieri (ASB), che definisce le responsabilità delle banche nell'identificazione dei propri clienti e nella verifica dell'identità del beneficiario effettivo (cfr. Kozina, 2023). La CDB vieta inoltre il sostegno diretto alla fuga di capitali e all'evasione fiscale e rappresenta il fulcro della lotta contro il riciclaggio di denaro per mezzo degli istituti bancari in Svizzera (Swiss Banking, n.d.).

Come possiamo constatare da questa rapida disamina della regolamentazione svizzera, a cui è ancora affibbiata la nomea di paradiso fiscale che permane nonostante tutti gli aggiornamenti normativi intrapresi dalla Svizzera, il quadro normativo svizzero è fortemente indirizzato verso una lotta al riciclaggio pratica ed efficiente. Quest'ultima affermazione viene anche riconfermata dall'ultima iniziativa legislativa del Consiglio federale in materia di riciclaggio.

Il legislatore svizzero nel 2023 ha iniziato a studiare un "avamprogetto" volto a rafforzare gli strumenti e le disposizioni contro la lotta al riciclaggio, con particolare riferimento alla trasparenza e la possibilità di identificare gli aventi economicamente diritto di *trust* e veicoli societari. L'obiettivo è creare, analogamente a quanto prevede la normativa europea, un registro

dei titolari effettivi gestito dal Dipartimento federale di giustizia e polizia. In aggiunta si prevedono maggiori obblighi di diligenza per professionisti quali avvocati, contabili e professionisti connessi alla costituzione di queste società che mirano a oscurare l'avente economicamente diritto.

In termini operativi, le imprese svizzere soggette alle disposizioni antiriciclaggio svizzere devono implementare un solido sistema di *compliance* interno, che comprenda controlli periodici, formazione continua del personale e sistemi informatici adeguati alla rilevazione di operazioni sospette. In particolare, i soggetti obbligati – quali banche, fiduciari, avvocati, consulenti e altri professionisti finanziari – devono applicare procedure rigorose di verifica dell'identità dei clienti e dell'avente economicamente diritto, mantenere una documentazione completa delle transazioni e segnalare tempestivamente eventuali operazioni sospette al MROS. Le imprese devono quindi non solo adempiere agli obblighi normativi, ma anche integrare in maniera potenziata la gestione del rischio di riciclaggio all'interno del proprio sistema di *governance* aziendale.

Tornando alle previsioni giuridiche della LRD, una parte importante è quella coperta dall'Articolo 40 intitolato "*Assistenza amministrativa internazionale*" che dispone che l'autorità di controllo svizzera possa richiedere alle autorità estere, che esercitano funzioni equivalenti, di trasmetterle le informazioni necessarie all'esecuzione della presente legge. Inoltre, questo scambio di informazioni rilevanti e giustificate può avvenire anche in senso opposto, costituendo un vincolo di reciprocità 'a ghigliottina'. Questo a riprova della volontà del legislatore svizzero di conformarsi con gli standard internazionali per la lotta al riciclaggio e l'apertura alla collaborazione internazionale.

In sintesi, si evince che l'introduzione di tali misure rifletta la volontà della Svizzera di allinearsi agli standard internazionali del GAFI e di rafforzare la sua reputazione come centro finanziario integro e affidabile. Gli obiettivi raggiunti sono stati riconosciuti anche dal GAFI nel 2023 nel suo ultimo *follow-up* sulla Svizzera (precedente al recente avamprogetto), che ha evidenziato come molte delle lacune e carenze normative preesistenti siano state risolte in modo soddisfacente.

5 – Accordi bilaterali e collaborazione internazionale

In questo Paragrafo intendiamo esaminare con qualche dettaglio il tema anticipato precedentemente riguardante le disposizioni in materia di riciclaggio presenti negli accordi bilaterali selezionati tra Unione europea e Confederazione Svizzera.

Gli accordi che presentano disposizioni che fanno esplicitamente riferimento alla lotta al riciclaggio sono "l'accordo di cooperazione contro la frode tra UE e Svizzera (2004)" e "l'accordo sullo scambio automatico di informazioni (SAI, 2015)".

Il primo, concernente la lotta alla frode, sottoscritto all'interno del secondo pacchetto di accordi bilaterali del 2004, ha lo scopo di fornire una base legale per l'assistenza reciproca in materia penale al fine di combattere le frodi e altre attività illecite che danneggiano gli interessi finanziari delle parti.

Gli ambiti principali coperti sono la violazione della legislazione doganale e quella fiscale. Le disposizioni in tema di riciclaggio prevedono che per reati di riciclaggio di denaro commessi nell'UE, la Svizzera debba fornire assistenza giudiziaria nel caso di fondi derivanti da frode fiscale o contrabbando per mestiere. È però altresì specificato che la nozione svizzera di riciclaggio di denaro resti immutata. Di conseguenza, per gli intermediari finanziari in Svizzera

(quali banche o istituti assicurativi) non è risultato alcun ulteriore obbligo di notifica verso le autorità europee.

L'accordo sullo scambio automatico di informazioni del 2015 tra la Svizzera e l'UE ha rappresentato un passo significativo nella lotta contro l'evasione fiscale transfrontaliera.

In particolare, le disposizioni presenti in materia di riciclaggio riguardano le procedure di adeguata verifica della clientela e dell'eventuale titolare effettivo dei nuovi clienti, residenti nel territorio della controparte, che intendono aprire un conto presso gli istituti finanziari di una delle parti.

Altri due importanti accordi, seppur non direttamente collegati con il riciclaggio, sono quelli tra la Svizzera-Eurojust e la Svizzera-Europol. Infatti, la Svizzera ed Europol hanno concluso un accordo di cooperazione in vigore dal 2006. La missione di Europol è di sostenere i suoi membri nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità informatica, il terrorismo e tutte le forme gravi di criminalità organizzata e internazionale, consentendo lo scambio di informazioni strategiche, operative e specializzate (Federal Office of Police [Fedpol], n.d.).

Per quanto riguarda la collaborazione con Eurojust, agenzia dell'UE di cooperazione giudiziaria, si tratta di un accordo che ha l'obiettivo di rafforzare la cooperazione nella lotta contro le forme gravi di criminalità internazionale.

Nel perseguire la criminalità organizzata e transfrontaliera grave, Eurojust collabora con gli organi investigativi ed esecutivi nazionali dei singoli Stati membri, svolgendo principalmente funzioni di coordinamento. L'ambito di competenza di Eurojust include in particolare il traffico di stupefacenti, il commercio illegale di materiale radioattivo, la tratta di esseri umani, il terrorismo e il relativo finanziamento, la falsificazione e il riciclaggio di denaro, il traffico di migranti, la frode e la criminalità informatica e ambientale.

Eurojust è l'equivalente giudiziario dell'Europol. Di conseguenza, possiamo affermare che l'Accordo di cooperazione tra la Svizzera ed Eurojust completa l'Accordo con Europol, permettendo di ampliare in modo coerente la collaborazione a livello internazionale nella lotta contro la criminalità transfrontaliera (Federal Department of Foreign Affairs [FDFA], n.d.).

Infine, si conclude il capitolo con la relazione, del 2023, del Parlamento europeo sulla Svizzera. In questa relazione il Parlamento stila un lungo elenco di constatazioni e raccomandazioni rivolte alla Svizzera riguardo lo stato attuale dei rapporti politici ed economici tra i due ordinamenti.

Nella sezione di politica estera e sicurezza viene affermato: "invita l'UE e la Svizzera a collaborare più da vicino nella lotta contro la frode fiscale, il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale; sottolinea l'importanza di condizioni di parità in materia fiscale, in particolare per quanto riguarda la trasparenza fiscale e lo scambio automatico di informazioni" (European Parliament, 2023). Quanto scritto può essere interpretato come un invito implicito, in vista della prossima implementazione del pacchetto legislativo europeo in tema AML, a collaborare con la nuova autorità AMLA.

Il sistema europeo che vedrà al centro del sistema di vigilanza l'Autorità europea di vigilanza AML, per combattere più efficacemente il riciclaggio transfrontaliero, necessiterà senza dubbio di una maggiore collaborazione anche degli Stati extra-UE. In particolar modo di quei paesi fortemente interconnessi con il mercato interno europeo, come USA, Cina, UK e Svizzera, al fine di evitare che il loro accesso al mercato europeo sia regolamentato da una normativa meno stringente, ovvero più permissiva che potrebbe inficiare l'efficacia del nuovo meccanismo europeo di vigilanza AML.

6 – Conclusione

Al termine di questo sintetico excursus normativo tra disciplina europea e svizzera emerge che entrambe le normative sono avanzate e conformi ai massimi standard internazionali del GAFI, ma anche l'estrema importanza di rafforzare la collaborazione in materia di antiriciclaggio tra i due ordinamenti. Ciò al fine di evitare che le differenze normative, seppur lievi, compromettano il raggiungimento dei rispettivi obiettivi antiriciclaggio.

La problematica principale risulta essere l'insufficienza delle disposizioni antiriciclaggio presenti negli accordi bilaterali incentrati su altre tematiche economico-regolamentari e, in aggiunta, la completa mancanza di accordi specifici contro il riciclaggio transazionale.

In conclusione, dallo studio comparativo emerge che la lotta al riciclaggio di denaro, per essere efficace e tutelare adeguatamente mercati e consumatori in ambito sia europeo sia svizzero, necessita di una cooperazione rafforzata tra UE e Svizzera.

La soluzione preferibile sarebbe la stipula di un accordo bilaterale settoriale dedicato all'AML/CFT, che istituisca forme di collaborazione diretta tra la nuova autorità europea antiriciclaggio (AMLA) e le autorità svizzere (es. FINMA).

Pur potendo apparire più semplice, un approccio di integrazione normativa "automatica" (recepimento dinamico da parte della Svizzera delle norme UE) deve tenere conto delle specificità del quadro giuridico elvetico. Un accordo *ad hoc* in materia di antiriciclaggio rappresenta quindi la via più rapida e concreta per assicurare l'applicazione effettiva ed uniforme delle norme di contrasto al riciclaggio nei due ordinamenti. Questo, inoltre, avrebbe ricadute positive sulla certezza regolatoria per le imprese attive su entrambe le piazze.

Dal punto di vista aziendale, è importante sottolineare gli effetti che tali evoluzioni normative avranno sull'operatività delle imprese. Tutti i soggetti obbligati – intermediari finanziari e non, operanti sia su scala nazionale sia internazionale – avranno bisogno di un quadro giuridico chiaro ed efficace affinché le nuove regole non si traducano in costi eccessivi o oneri penalizzanti per il business.

In prospettiva, le imprese dovranno rafforzare e aggiornare le procedure interne, dotarsi di solidi programmi di *compliance* e potenziare le strutture di controllo, integrando stabilmente i nuovi obblighi AML nei propri processi gestionali.

In conclusione, questo studio intende offrire un duplice contributo: da un lato si arricchisce la letteratura sull'AML colmando la lacuna relativa al dialogo UE-Svizzera; dall'altro si apporta una riflessione in chiave di aziendalistica sugli adeguamenti strategici richiesti alle imprese in seguito alle nuove normative.

7 – Referenze

- ACCORDO TRA LA SVIZZERA E L'EUROJUST (2008). *Accordo di cooperazione tra la Confederazione Svizzera e Eurojust* (RU 2011 3669; FF 2010 23). Retrieved from: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2011/515/it>
- ACCORDO TRA LA SVIZZERA E L'UFFICIO EUROPEO DI POLIZIA (2004). *Accordo tra la Confederazione Svizzera e Europol* (OC 2006 181). Retrieved from: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2006/181/it>
- ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI BANCHIERI (2018). *Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche* (CDB 20). Retrieved from: https://www.swissbanking.ch/_Resources/.../ASB_Convenzione_CDB_2020_IT.pdf
- ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA (1997). *Legge federale sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (LRD)* (RS 955.0; stato al 1° marzo 2024). Retrieved from: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1998/892_892_892/it

- Biancone, P., Tradori, V., Brescia, V., & Gurrieri, F. (2017). Antiriciclaggio, lo stato dell'arte sui sistemi di gestione e caratteristiche applicate negli enti locali. *Economia Aziendale Online*, 8(4), 263-273.
- Bures, O. (2025). The new EU Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism: A paradigm shift in EU efforts to combat terrorist financing? *Studies in Conflict & Terrorism*. Advance online publication. DOI: <https://doi.org/10.1080/1057610X.2025.2460594>
- CONFEDERAZIONE SVIZZERA & UNIONE EUROPEA (2004). *Accordo sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale* (RU 2005 2571; FF 2004 5273). Retrieved from: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2005/444/it>
- COUNCIL OF EUROPE (1990). *Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime* (ETS No. 141).
- COUNCIL OF EUROPE (2005). *Council of Europe Convention (ETS No. 198) on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism*.
- EDA – Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (2013). *Gli Accordi bilaterali Svizzera-Unione europea*. Retrieved from: https://www.files.ethz.ch/isn/170580/FS_Bilaterale_2013_web_it.pdf
- EDA – Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (2021). *Lotta contro la frode*. Retrieved from: https://www.eda.admin.ch/dam/europa/it/documents/fs/13-FS-Betrugsbekaempfung_it.pdf
- EUROPEAN COMMISSION (2024). *Commission Delegated Regulation (EU) 2024/595 of 9 November 2023...* Official Journal of the European Union, L 110, 1–35. Retrieved from: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/595
- EUROPEAN PARLIAMENT & COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION (2015). *Directive (EU) 2015/849 of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing*. Official Journal of the European Union, L 141, 73–117. Retrieved from: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849>
- EUROPEAN PARLIAMENT & COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION (2023). *Regulation (EU) 2023/1113 of 31 May 2023 on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets and amending Directive (EU) 2015/849*. Official Journal of the European Union, L 150, 25–50. Retrieved from: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1113>
- EUROPEAN PARLIAMENT & COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION (2024a). *Regulation (EU) 2024/1620 of 31 May 2024 establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism*. Official Journal of the European Union, L 138, 1–50. Retrieved from: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1620>
- EUROPEAN PARLIAMENT & COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION (2024b). *Regulation (EU) 2024/1624 of 31 May 2024 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing*. Official Journal of the European Union, L 138, 51–100. Retrieved from: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624>
- EUROPEAN PARLIAMENT & COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION (2024c). *Directive (EU) 2024/1640 of 31 May 2024 on the mechanisms that Member States must establish to prevent the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing*. Official Journal of the European Union, L 138, 51–95. Retrieved from: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1640>
- Ferwerda, J., & Reuter, P. (2018). Learning from money laundering national risk assessments: The case of Italy and Switzerland. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 25(1), 5–20. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10610-018-9395-0>

- Fiesenig, B., Grebe, L., & Schiereck, D. (2024). Financial center expertise, investors' expectations and the new European anti-money laundering authority. *Economics Letters*. Advance online publication. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2024.111738>
- FINMA – Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (2022). *Ordinanza FINMA sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (ORD-FINMA) – modifica del 27 ottobre 2022*. Retrieved from: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2022/703/it>
- Hertogh, D. (2024). Sanzioni e strategie di contenimento: un'indagine sull'efficacia nel conflitto russo-ucraino. *Economia Aziendale Online*, 15(3), 521–542. DOI: <https://doi.org/10.13132/2038-5498/15.3.521-542>
- McDowell, J., & Novis, G. (2001). The consequences of money laundering and financial crime. *Economic Perspectives*, 6 (2), May 2001.
- Moosmann, K. (2025). Switzerland: Why self-regulation might be an appropriate counterintuitive measure for protecting the single family office industry. *Trusts & Trustees*, 31(1), 1–5. DOI: <https://doi.org/10.1093/tandt/ttaf010>
- Pavlidis, G. (2024). The birth of the new anti-money laundering authority: Harnessing the power of EU-wide supervision. *Journal of Financial Crime*, 31(2), 322–330. DOI: <https://doi.org/10.1108/JFC-03-2023-0059>
- SWISS BANKERS ASSOCIATION (2020). *Swiss Banking Code of Conduct (CDB 20)*. Retrieved from: https://www.swissbanking.ch/_Resources/.../ASB_Convenzione_CDB_2020_IT.pdf
- Kozina, S. (2023). *La lotta al riciclaggio di denaro in Svizzera e a livello internazionale*. Bachelor's Thesis, Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale. SUPSI e-Repository. Retrieved from: https://tesi.supsi.ch/4941/1/Kozina_Tesi_Eco_Bsc.pdf
- Tiemann, M. (2024). A commentary on the EU money laundering reform in light of the subsidiarity principle. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 32(3), 372–378. DOI: <https://doi.org/10.1108/JFRC-10-2023-0172>
- UNITED NATIONS (1988). *Vienna Convention on the Suppression of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988.
- WORLD BANK ON FATF (2012–2023). *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*. Paris: FATF. Retrieved from: <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html>
- WORLD BANK ON FATF (2022). *Report on the State of Effectiveness Compliance with FATF Standards*. Paris: FATF. Retrieved from: [HTTPS://WWW.FATF-GAFI.ORG/PUBLICATIONS/DOCUMENTS/EFFECTIVENESS-COMPLIANCE-STANDARDS.HTML](https://www.fatf-gafi.org/publications/documents/effectiveness-compliance-standards.html)
- WORLD BANK ON FATF (2024). *Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT/CPF Systems*. Paris: FATF. Retrieved from: <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/Assessment-Methodology-2022.html>